

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

IL SISTEMA DELL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015) DI REGIONE LOMBARDIA – ATTUAZIONE DELLA MISURA “SISTEMA DUALE” A VALERE SUL PNRR

AVVISO PUBBLICO

Per la realizzazione dei **percorsi di apprendistato di primo livello e di terzo livello in ITS** (ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015) in attuazione della DGR n. 6851 del 2 agosto 2022, a valere sul PNRR (Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Investimento 1.4 “Sistema Duale”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU) e su altre risorse

Anno Formativo 2022/2023

CUP E84D22002760001

SEZIONI

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3. DEFINIZIONI.....	13
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	14
5. SOGGETTI ESECUTORI AMMISSIBILI.....	16
6. INTERVENTI FINANZIABILI E BENEFICIARI.....	18
7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	23
8. DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLA DOTE	24
9. SPESE AMMISSIBILI	26
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA TRASMETTERE	34
11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESECUTORI.....	37
12. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI	40
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	45
14. MODIFICHE DELL'AVVISO	49
15. MODIFICHE/VARIAZIONI DELL'INTERVENTO	49
16. RESPONSABILE DELL'AVVISO, ASSISTENZA E INFORMAZIONE	49
17. TUTELA DELLA PRIVACY	50
18. MECCANISMI SANZIONATORI	50
19. POTERE SOSTITUTIVO	51
20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	51
21. RINVIO	51
22. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	52
23. ALLEGATI	52

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Quadro generale e framework regolatorio

Il presente Avviso si inserisce nel quadro programmatico regionale destinato al potenziamento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in modalità duale, attuato mediante le risorse messe a disposizione dall'Unione europea – Next Generation EU nel contesto del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** (Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Investimento 1.4 “Sistema duale”).

L'investimento 1.4 Sistema duale prevede un ammontare complessivo di risorse pari a € 600 Milioni e ha lo scopo di rafforzare il sistema di istruzione e formazione per connetterlo maggiormente con i fabbisogni del mercato del lavoro, promuovendo l'occupabilità dei giovani e l'acquisizione di competenze spendibili.

A livello nazionale l'investimento 1.4 Sistema duale prevede una Baseline e un Target quantitativi con un obiettivo finale, da raggiungere entro la fine del 2025, di realizzazione di 174.000 percorsi articolati come segue:

- **39.000 percorsi di Baseline:** percorsi individuali svolti a valere esclusivamente su risorse diverse da quelle del PNRR;
- **135.000 percorsi da conteggiare come Target:** percorsi individuali aggiuntivi svolti a valere sulle risorse PNRR.

A livello regionale, con riferimento all'anno finanziario 2021, Regione Lombardia dovrà intercettare rispettivamente:

- **3.948** percorsi individuali come target dei percorsi di **Baseline**;
- **10.162** percorsi individuali come target dei **percorsi aggiuntivi PNRR**.

La disciplina dell'Investimento Sistema duale si colloca nel quadro del Piano Nazionale Nuove Competenze, adottato con Decreto del 14 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. È stata dettata dalle “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale” (di seguito “Linee guida”), adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 in recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022.

La programmazione regionale per l'attuazione dell'investimento 1.4 Sistema duale e il conseguimento del relativo target regionale è descritta nel “Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa finanziata a valere sul PNRR – Anno finanziario 2021” approvato con DGR n. XI/6635 del 4 luglio 2022¹ e successivamente aggiornato con DGR n. XI/6766 del 25 luglio 2022².

Il sistema IeFP di Regione Lombardia presenta per l'anno formativo 2022/2023 una programmazione integrata e sinergica tra fondi regionali, nazionali, della Programmazione europea 2021-2027 (FSE+ 2021-2027) e risorse a valere sul PNRR: l'impostazione e il quadro di dettaglio del sistema IeFP sono stati definiti con DGR n. XI/6599 del 30 giugno 2022³.

¹ “Approvazione del Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa «Sistema duale» di Regione Lombardia finanziata a valere sul PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4”.

² “Aggiornamento e pubblicazione del Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa «Sistema duale» di Regione Lombardia nell'ambito del PNRR Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4”.

³ “Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2022/2023”.

Con DGR n. XI/6851 del 2 agosto 2022⁴ la Giunta regionale ha invece provveduto a definire le tipologie di intervento con le quali dare attuazione all'investimento 1.4 Sistema duale del PNRR, quale strumento di finanziamento e di rafforzamento del modello leFP lombardo, fortemente ancorato alla modalità duale di apprendimento.

Con Decreto del Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 54 del 22 luglio 2022 sono state assegnate le risorse dell'investimento 1.4 Sistema duale **per l'annualità 2021: le risorse spettanti a Regione Lombardia sono pari a € 45.221.048,00 a valere sul PNRR.**

A queste si aggiungono € 6.050.000,00 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 144/1999 per l'annualità 2021 e a valere sulle risorse regionali autonome e compensate di cui alla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 e Missione 15, Programmi 1 e 4, Titolo 1).

Finalità dell'Avviso

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a disciplinare le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi di Regione Lombardia dedicati all'apprendistato di primo livello (art. 43 del D.Lgs. 81/2015) e di terzo livello (art. 45 del D.Lgs. 81/2015), in questo ultimo caso limitatamente al conseguimento del titolo di studio ITS (Istituti Tecnici Superiori).

L'apprendistato di primo livello rappresenta uno degli strumenti principali di attuazione dell'investimento 1.4 Sistema duale, a cui concorrono in modo complementare **diverse fonti di finanziamento**. Esso costituisce un modello di apprendimento duale fondato sulla forte integrazione tra formazione e lavoro, che consente di conseguire:

a) con un contratto di apprendistato di primo livello l'acquisizione dei seguenti titoli:

- Qualifica professionale;
- Diploma professionale;
- Diploma di istruzione secondaria superiore;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- Frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato.

b) con un contratto di apprendistato di terzo livello l'acquisizione del Diploma ITS.

Richiamo alle finalità e ai principi generali

Il presente Avviso si informa ai seguenti principi:

- di valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
- di riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- di parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- di DNSH "do no significant harm" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente;

⁴ "Approvazione delle linee di intervento e delle azioni del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, a valere sul PNRR «Sistema duale» e ulteriori interventi complementari per l'a. f. 2022/23".

- di tagging clima e digitale, per cui le attività previste debbano porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- di assenza del cosiddetto "doppio finanziamento", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- nonché ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa e atti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 2013/1296, 2013/1301, 2013/1303, 2013/1304, 2013/1309, 2013/1316, 2014/223, 2014/283 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 2012/966;
- Regolamento delegato (UE) n. 2019/2170 della Commissione Europea del 27 settembre 2019 che approva i costi standard dei servizi di politica attiva del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14, paragrafo 1, del reg. (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e, in particolare, l'art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute";
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Investimento 1.4 "Politiche attive del lavoro e formazione";
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Decisione C(2022) 5302 del 17 luglio 2022 che approva il Programma Regionale Lombardia FSE+ Lombardia 21-27.

Normativa e atti nazionali

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi della quale "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 "*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*";
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*";
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore, e l'art. 45, che regola il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";
- DPCM del 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", con riferimento all'art. 64, comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 "*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove*

regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri";

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Decreto del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- Decreto n. 82 del 5 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- Decreto Ministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013 "Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008", così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 20 gennaio 2016;
- Decreto Interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016 "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e i relativi atti attuativi;
- Decreto Ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 disciplina gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze;

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, Repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra Qualifiche e Diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvato nella seduta del 18 dicembre 2019;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, in particolare l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del quale *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 24 giugno 2021 *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18 gennaio 2022 “Indicazioni attuative del PNRR”;
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 6 del 24 gennaio 2022 “Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, protocollo 266985, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare MEF n. 25 del 29 ottobre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.226 del 26 novembre 2021 di approvazione dei criteri di riparto delle risorse a valere sul PNRR relativamente alla misura “Sistema Duale”;
- Repertorio atto n. 252/CSR del 2 dicembre 2021 in merito all’intesa Stato-Regioni sul PNRR - Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1. Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR;
- Decreto del 14 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze (in GU n. 307 del 28 dicembre 2021);
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18 gennaio 2022 “Indicazioni attuative del PNRR”;
- Circolare MEF n. 9 del 10 febbraio 2022, protocollo 22116, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 di approvazione degli “Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard”;
- Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 6 del 16 maggio 2022, con la quale sono state approvate le modifiche all’Allegato C - Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard;
- Circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare MEF n. 28 del 4 luglio 2022 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- Circolare RGS n.29 del 26 luglio 2022 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- Circolare MEF n. 30 dell’11 agosto 2022 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 in recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2022 di adozione delle “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale”;
- Decreto del Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 54 del 22 luglio 2022 di assegnazione e riparto tra le Regioni e Province autonome per l’annualità 2021, come prima rata, della quota del 20 % del totale delle risorse attribuite all’intervento Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.4 “Sistema duale” del PNRR, pari a euro € 120.000.000,00;

- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, attraverso i relativi meccanismi di verifica secondo quanto previsto a pag. 376 del documento "Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy" - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021 (di seguito Operational Arrangements);
- Decreto del Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 15 del 14 aprile 2022 con cui sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome le risorse per l'attuazione del sistema duale (non PNRR) per l'annualità 2021.

Normativa e atti regionali

- Legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 *"Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"*, come modificata dall'art. 12, comma 1 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 *"Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali"*, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 L.R. 13/2003), di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 *"Il mercato del lavoro in Lombardia"* e ss.mm.ii., che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"* e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 *"Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro"*;
- Legge Regionale del 24 novembre 2017, n. 25 *"Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria"*;
- Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 *"Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»"*;
- Decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012 *"Modifiche ed integrazioni al "Manuale operatore" di cui all'allegato 1 del DDUO del 21.04.2011"* che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, e s.m.i. conseguenti all'applicazione del Reg. 1303/2013;
- D.D.G. n. 10187 del 13 novembre 2012 *"Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di leFP – sezione A –in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011"*;
- Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 *"Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07)"*;
- Decreto n. 7214 del 28 luglio 2014 *"Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013."*;
- D.G.R. n. 3143 del 18 febbraio 2015 *"Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2015/2016"*, con la quale, a seguito di una stima di massima dei costi di gestione e funzionamento correlati alla tipologia di laboratori utilizzati da parte delle istituzioni formative che erogano percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, è stato perfezionato il sistema di costi standard per il riconoscimento della componente "leFP", introducendo valori dotali diversificati sulla base della tipologia di percorso formativo offerto;
- D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*;

- Decreto n. 6286 del 7 maggio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative”;
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018, in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l’ingresso nel mondo del lavoro;
- Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia del 21 dicembre 2018, che in attuazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 61/2017 e del relativo Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 ha disciplinato il nuovo assetto delle modalità attuative dell’offerta sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni Scolastiche e successivo Accordo territoriale del 28 luglio 2022 tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia per l’erogazione da parte degli istituti professionali dell’offerta di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà a partire dall’anno scolastico e formativo 2023/2024;
- D.G.R. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 “Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”, con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale e sono stati definiti inoltre i nuovi valori massimi della Dote leFP per l’anno formativo 2020/21;
- D.G.R. n. 5106 del 26 luglio 2021, che approva il piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
- D.G.R. n. 5227 del 13 settembre 2021 “Incremento del valore massimo delle doti istruzione e formazione professionale – A.F. 2021/2022”;
- D.G.R. n. 5579 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003, n. 13 – annualità 2022-2023”, che ha confermato di destinare il 30% del Fondo ad integrazione dello stanziamento finanziario programmato per gli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità funzionale certificata;
- Decreto n. 18427 del 23 dicembre 2021 “Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2022/2023”;
- D.G.R. n. XI/6116 del 14 marzo 2022 “Approvazione delle indicazioni per la definizione dell’offerta formativa ITS per l’A.F. 2022/23 e la costituzione di un elenco di professionisti per le commissioni d’esame ITS”;
- Decreto n. 5053 del 13 aprile 2022, con cui è stato approvato l’“Avviso pubblico per l’approvazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da avviare nell’A.F. 2022/2023” e il Decreto n. 14162 del 04/10/2022, come integrato con Decreto 15473 del 28/10/2022 “Integrazioni all’Avviso pubblico per l’approvazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da avviare nell’A.F. 2022/2023 approvato con il decreto 5053/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie per il finanziamento dei percorsi approvati con il Decreto n. 11613 del 03/08/2022, ai sensi della DGR XI/7116 del 10/10/2022, di cui quota parte a valere sul PR FSE+ 2021-2027, priorità: 2. istruzione e formazione, es 04.6 – azione f.2. sostegno ai percorsi di istruzione post-secondaria”, così modificato dal Decreto n. 13162 del 16 settembre 2022;
- Decreto n. 15478 del 28 settembre 2022 “Avviso per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, anno formativo 2022/2023 a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;

- Decreto n. 10777 del 22 settembre 2022 “Approvazione ai sensi della DGR 6548 del 20/06/2022, dell’avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2022/2023”;
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022 “Approvazione delle proposte di programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- D.G.R. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;
- D.G.R. n. XI/6548 del 20 giugno 2022 “Programmazione regionale del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l’annualità formativa 2022/23”;
- D.G.R. n. XI/6772 del 2 agosto 2022 “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (D.Lgs. 118/11 – L.R. 19/12 art. 1, co. 4) – 33° provvedimento”;
- D.G.R. n. XI/6599 del 30 giugno 2022 “Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno formativo 2022/2023”;
- D.G.R. n. XI/6635 del 4 luglio 2022 “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata a valere sul PNRR – Anno finanziario 2021”;
- D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022, “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021”;
- D.G.R. n. XI/6766 del 25 luglio 2022 “Aggiornamento e pubblicazione del Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “sistema duale” di Regione Lombardia nell’ambito del PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4”;
- D.G.R. n. XI/6851 del 2 agosto 2022 “Approvazione delle linee di intervento e delle azioni del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, a valere sul PNRR “sistema duale” e ulteriori interventi complementari per l’a. f. 2022/23”;
- DDUO n. 14158 del 4 ottobre 2022 con cui sono state accertate le risorse PNRR dell’Investimento Sistema duale destinate alla Regione Lombardia per l’annualità 2021 e per un importo pari al 75% a titolo di acconto
- DGR n. XI/7117 del 10 ottobre 2022 di approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione dell’investimento 1.4 “sistema duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, valgono le seguenti definizioni:

TERMINE	DESCRIZIONE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
COMPONENTE	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
DOTE	Insieme di servizi a cui corrisponde uno specifico budget che verrà riconosciuto al soggetto esecutore per il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di servizi funzionali alle esigenze di occupazione e/o qualificazione della persona.
MILESTONE	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
MISSIONE	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
PNRR (O PIANO)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
PRINCIPIO "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
RELEVANT CERTIFICATION	Certificazioni periodiche e annuali delle competenze acquisite, anche parziali in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, che documentino il livello di obiettivi formativi raggiunti, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità, così come previsto dall'art. 20, comma 1 e seguenti del D.lgs n. 226/2005.
RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali).
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo, che reca la descrizione dell'organizzazione, degli strumenti e delle procedure adottate per assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la loro sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.
SISTEMA REGIS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo

TERMINE	DESCRIZIONE
	scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
SOGGETTO ATTUATORE	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
SOGGETTO BENEFICIARIO	Tutti i soggetti potenzialmente destinatari della misura "Sistema duale" di cui alla Missione 4, Componente 1 del PNRR.
SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione dell'intervento (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
TARGET	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.
UCS	Tipologia di opzione di semplificazione dei costi che prevede che tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione siano calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente a disposizione a livello regionale per il finanziamento dei percorsi di apprendistato di primo livello e terzo livello in ITS per l'A.F. 2022/2023 sono pari a **€ 21.600.000,00**, di cui:

- **€ 17.500.000,00** a valere sul PNRR e relative all'investimento 1.4 Sistema duale previsto nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il lavoro"
- **€ 4.100.000,00** a valere su altre risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 144/99 per l'annualità 2021, nonché a valere sulle risorse regionali autonome e compensate di cui alla Missione 4, programma 2, Titolo 1 e Missione 15, programmi 1 e 4, Titolo 1.

Nello specifico, le **risorse a valere sul PNRR** destinate ai percorsi di apprendistato di primo livello sono **€ 17.500.000,00** e finanziano:

- Percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica professionale ed erogati dalle istituzioni formative accreditate alla sezione A dell'Albo Regionale;
- Percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma professionale ed erogati dalle istituzioni formative accreditate alla sezione A dell'Albo Regionale.

Le **altre risorse** a disposizione per i percorsi in apprendistato di primo livello e di terzo livello in ITS sono **€ 4.100.000,00**, così suddivisi:

- € 2.000.000,00 per i percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS;
- € 800.000,00 per i percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato;
- € 300.000,00 per i percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e per i percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica e del Diploma ed erogati in regime di sussidiarietà;
- € 1.000.000,00 per i percorsi in apprendistato di terzo livello nell'ambito dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Tutte le risorse contribuiscono all'attuazione dell'investimento 1.4 Sistema duale, ad eccezione:

- di quelle destinate ai percorsi ITS;
- di quelle destinate ai percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato;
- di quelle destinate ai percorsi per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore.

Inoltre, **non concorrono agli obiettivi del target PNRR i percorsi IFTS rivolti a studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.**

Per un quadro di riepilogo sugli elementi principali che caratterizzano l'Avviso si rimanda all'Allegato 1, che dà conto:

- delle diverse tipologie di percorsi formativi
- delle relative risorse di finanziamento
- dei soggetti esecutori/erogatori
- degli importi di dote
- della tipologia dei beneficiari
- della partecipazione al raggiungimento del target PNRR.

Infine, si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei percorsi che concorrono agli obiettivi del PNRR, in termini finanziari e/o di target quantitativi, e di quelli che non vi contribuiscono:

Tipologie di percorsi	Target e spesa	Solo target	Né target né spesa
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale, realizzati da Istituzioni formative accreditate (sezione A albo regionale)	X		
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale, realizzati da Istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà		X	
Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTs) rivolti a diplomati del sistema di istruzione statale			X

Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) rivolti a diplomati del sistema di istruzione e formazione professionale		X	
Percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS)			X
Percorsi di anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato			X
Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore			X

Nel corso dell'anno formativo Regione Lombardia si riserva la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso qualora dovessero pervenire in corso d'anno ulteriori risorse.

5. SOGGETTI ESECUTORI AMMISSIBILI

I **soggetti esecutori ammissibili dei percorsi a valere sulle risorse PNRR** sono:

- a) *Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:*
- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii;
- b) *Per percorsi finalizzati al conseguimento del solo Diploma professionale:*
- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii.

I **soggetti esecutori ammissibili dei percorsi a valere sulle altre risorse** sono:

- a) *Per percorsi finalizzati al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale erogati in sussidiarietà:*
- Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell'Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà;
 - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), che in collaborazione con le Istituzioni Formative accreditate erogano percorsi di leFP in apprendistato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e delle successive "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" approvate con Decreto Ministeriale del 12 marzo 2015.

- b) *Per percorsi finalizzati al conseguimento del solo Diploma professionale erogati in sussidiarietà:*
- Istituzioni Scolastiche che, ai sensi dell'Accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale del 21 dicembre 2018, erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in sussidiarietà.
- c) *Per percorsi finalizzati alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato:*
- Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell'Albo regionale, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 19/2007 e ss.mm.ii, che in collaborazione con gli Istituti Professionali, statali e paritari, erogano percorsi annuali di IeFP finalizzati all'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale, secondo le modalità definite nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale (per l'Anno Formativo 2022/2023 si veda il Decreto n. 11753 del 5/8/2022⁵).
- d) *Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore:*
- Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel territorio regionale.
- e) *Per percorsi finalizzati al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore:*
- Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia;
 - Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano, quale standard organizzativo minimo, i seguenti quattro soggetti:
 - Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio regionale;
 - Istituzioni Formative accreditate e iscritte nella sezione "A" dell'Albo Regionale;
 - Università o dipartimenti universitari aventi sede nel territorio regionale;
 - Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
- Ai fini della realizzazione di un percorso IFTS approvato nell'ambito dell'offerta formativa ordinaria, gli accordi di partenariato delle ATS costituite e costituende per l'annualità formativa 2022/2023 sono ritenuti validi per la presentazione di percorsi in apprendistato. Non è, pertanto, necessario costituire un altro raggruppamento. Resta intesa la possibilità di costituire ATS ad hoc per l'avvio di percorsi IFTS in apprendistato.
- f) *Per percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS):*
- Fondazioni ITS, costituite ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede in Regione Lombardia.

Per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in modalità di apprendistato le singole Istituzioni Scolastiche o Formative, quali soggetti esecutori, devono garantire la disponibilità di docenti formatori e di livelli di professionalità a garanzia del presidio delle funzioni di insegnamento per le aree formative, di tutoraggio, di orientamento, di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze, coerenti con quanto previsto nel Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di

⁵ <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/offerta-formativa-corsi-annuali-istruzione-formazione-professionale-l-accesso-esame-stato-annualit-2022-23-RLW12022027163>

Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07)". (Di seguito anche "Indicazioni regionali").

6. INTERVENTI FINANZIABILI E BENEFICIARI

Caratteristiche dell'agevolazione

I soggetti esecutori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria nei confronti di Regione Lombardia per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale.

Le erogazioni economiche, concesse attraverso lo **strumento della dote**, si configurano come contributi pubblici. Tali erogazioni, pertanto, devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. 633/1972, e implicano la non applicabilità dell'art. 21 del medesimo DPR (fatturazione delle operazioni).

La persona destinataria dell'intervento ha a disposizione una dote, ossia un insieme di servizi a cui corrisponde uno specifico budget, che verrà riconosciuto al soggetto esecutore per il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di servizi funzionali alle esigenze formative della persona stessa.

I costi connessi al servizio, per ogni persona, sono calcolati ai sensi delle tabelle standard dei costi unitari e rimborsati in tutto o in parte attraverso il contributo, a condizione della presentazione del rendiconto ovvero delle evidenze di ciascuna unità di misura degli indicatori utilizzati, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9 "Spese ammissibili".

Percorsi Finanziabili

Sono finanziabili i percorsi formativi relativi a:

- a) **contratti** di assunzione in apprendistato ex articoli 43 e art. 45 D.Lgs. 81/2015 per il titolo ITS **stipulati a decorrere dalla data del 01/09/2022 ed entro la data ultima del 31/08/2023;**
- b) **contratti** di assunzione in apprendistato ex articoli 43 e art. 45 D.Lgs. 81/2015 per il titolo ITS **già attivi:**
 - per i quali viene effettuata una **prosecuzione** finalizzata alla frequenza di una annualità formativa successiva;
 - oppure, con riferimento all'apprendistato di primo livello, per i quali viene attivata una **proroga** finalizzata al conseguimento del Diploma IeFP, della Certificazione IFTS o per la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato nell'A.F. 2022/2023. Le proroghe successive ad un percorso concluso positivamente sia nell'A.F. 2021/2022 sia nell'A.F. 2022/2023 devono essere attivate entro la data ultima del **31/08/2023**.

Al fine di assicurare la **continuità** nel sostegno ai percorsi formativi in apprendistato **rispetto all'ambito di applicazione dell'Avviso valido per l'A.F. 2021/2022**, saranno finanziabili a valere sul presente Avviso relativo all'A.F. 2022/2023 nuovi contratti e prosecuzioni/proroghe di contratti già attivati a decorrere dalla data del **01/06/2022, la cui attività formativa per l'A.F. 2022/2023 prosegue oltre il 31/03/2023**.

Per tutte le tipologie di percorsi finanziabili il piano formativo deve prevedere la conclusione dell'attività formativa relativa all'annualità 2022/2023 **entro il 31/03/2024**.

I percorsi devono essere attuati in conformità **agli standard formativi e di realizzazione dell'apprendistato definiti dal D.M. 12/10/2015 e dalla D.G.R. n. X/4676 del 23/12/2015** e alle disposizioni sul contratto di lavoro in:

- apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore contenute nell'art. 43 D.Lgs. 81/2015;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 81/2015, per il Diploma ITS.

Le modalità di svolgimento dei **percorsi annuali di leFP finalizzati all'ammissione all'esame di Stato** per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale sono regolate nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale (Decreto n. 11753 del 5/8/2022), con particolare riferimento a:

- requisiti delle Istituzioni Formative titolate ad attivare i percorsi;
- co-progettazione dell'offerta, compresi i percorsi realizzati secondo la modalità dell'apprendistato, con un Istituto Professionale, statale o paritario;
- requisiti di accesso degli studenti ai percorsi;
- requisiti professionali e strutturali e standard formativi di erogazione dell'offerta.

Modalità di attivazione e durata del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato l'Istituzione Formativa e il datore di lavoro sono tenuti a stipulare il **Protocollo di intesa** e il **Piano Formativo Individuale (PFI)** dell'apprendista, in coerenza con gli schemi definiti dagli allegati 1 e 1a al D.M. 12/10/2015.

La **durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi** ed è pari **al massimo**:

- alle durate previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 12/10/2015 e nel paragrafo 2 della sezione 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015 per le diverse tipologie di percorso per l'apprendistato di primo livello;
- alla durata prevista nel paragrafo 2 della sezione 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015 per il contratto di apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS.

Articolazione didattica del percorso formativo

Il percorso formativo è articolato in periodi di:

- formazione interna, svolta sul posto di lavoro;
- formazione esterna, svolta presso l'Istituzione formativa o scolastica.

La progettazione della formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire.

I contenuti e la durata della formazione interna ed esterna sono descritti nel Piano Formativo Individuale.

La formazione esterna può essere strutturata in modo personalizzato, secondo le effettive esigenze lavorative e formative concordate con l'azienda, costruendo percorsi individuali *ad hoc*, oppure, nella gestione dei percorsi di leFP, attraverso la costituzione di gruppi classe omogenei per area professionale, figura e/o competenze. È in ogni caso possibile inserire l'apprendista all'interno del gruppo classe ordinario.

Formazione esterna

La durata massima del monte di ore di formazione esterna rispetto alla durata ordinamentale del percorso è differenziata sulla base del titolo di studio in uscita ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 12/10/2015 e del paragrafo 3, punto 3.4, della sezione 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 4676/2015 e del paragrafo 3, punto 3.3 della sezione 3 dell'allegato alla stessa D.G.R.

Le Istituzioni Formative/Scolastiche individuano un **tutor formativo**, che ha il compito di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'Istituzione Formativa/Scolastica e il datore di lavoro, con l'obiettivo di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna e di monitorare l'andamento del percorso dell'apprendista allo scopo di promuoverne il successo formativo.

Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del **Dossier individuale** contenente le evidenze relative alla valutazione degli apprendimenti dell'apprendista, predisposto secondo lo schema definito dall'allegato 2 al D.M. 12/10/2015. Il tutor formativo, inoltre, garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del percorso formativo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Determinazione del monte di ore di formazione esterna

Si rimanda a quanto disposto dalla D.G.R. n. 4676/2015:

- *“Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento della **Qualifica o il Diploma di Istruzione e Formazione Professionale, Certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e il Diploma di istruzione superiore**, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso” (paragrafo 3 “Standard formativi dei percorsi di apprendistato di primo livello”, punto 3.6, sezione 1).*
- *“Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del **diploma in Istruzione Tecnica Superiore (ITS)**, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore ordinamentali effettive tenendo conto delle ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso appurata la coerenza con il percorso di studio e formazione già in corso” (paragrafo 3 “Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca”, punto 3.5, sezione 3).*

Le modalità di formalizzazione del calcolo sono rimesse all'autonomia delle Istituzioni Formative/Scolastiche.

Formazione interna

La durata della formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. Ai fini dell'erogazione della formazione interna, l'azienda deve possedere strutture e risorse adeguate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 12/10/2015, consistenti in:

- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale adeguata allo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di formazione e di accompagnamento dell'apprendista, come definiti all'art. 7 dello stesso Decreto Ministeriale. Il **tutor aziendale** favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'Istituzione Formativa/Scolastica ogni elemento utile a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Soggetti beneficiari

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono rivolti:

- ai giovani assunti con contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015, in possesso dei seguenti requisiti:
 - di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti;
 - residenti o domiciliati in Lombardia;
- ai giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015, per il conseguimento di un Diploma ITS, in possesso dei seguenti requisiti:
 - di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
 - residenti o domiciliati in Lombardia.

In caso di proroga del contratto fa fede l'età dell'apprendista al momento della data di instaurazione del rapporto di lavoro originario.

Inoltre, in relazione alle diverse tipologie di titolo di studio è necessaria la **presenza di uno dei seguenti requisiti**:

- ***In caso di contratto finalizzato al conseguimento della sola Qualifica o della Qualifica e a seguire del Diploma professionale:***
 - possesso del solo titolo conclusivo di primo ciclo;
 - pregressa frequenza, anche di annualità non completate, dei percorsi del primo ciclo di istruzione, senza conseguimento del titolo di studio conclusivo. Questi giovani possono essere ammessi salvo il conseguimento delle certificazioni relative al primo ciclo in coerenza con l'art. 14, comma 5 della L.R. 19/2007;
 - pregressa frequenza, anche di annualità non completate, di percorsi di secondo ciclo senza conseguimento del titolo conclusivo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
 - in corso di frequenza di un percorso di secondo ciclo al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato ex art. 43 D.Lgs. n. 81/2015;
 - iscrizione ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione presso i CPIA, che in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche / Istituzioni Formative accreditate strutturano percorsi finalizzati al conseguimento della Qualifica in apprendistato.

- ***In caso di contratto finalizzato al conseguimento del solo Diploma professionale:***
 - possesso di Qualifica professionale prevista per l'accesso allo specifico percorso di Diploma.

- ***In caso di contratto finalizzato alla frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato:***
 - possesso di un Diploma professionale di tecnico, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di Istruzione Professionale, secondo quanto disposto nello specifico Avviso per la realizzazione del corso annuale (si veda nota a piè pagina n. 5).

- ***In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore:***
 - iscrizione al II, III, IV o V anno di istruzione di secondo ciclo.

- ***In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS):***
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all'Anno Formativo 2009/2010.

- ***In caso di contratto finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS):***
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate con Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016.

- ***Prosecuzione o proroga del contratto di apprendistato***

Sono destinatari degli interventi i giovani apprendisti che:

 - effettuano una prosecuzione del percorso di apprendistato attivato ai sensi degli art. 43 e art. 45 D.Lgs. 81/2015 per la frequenza di un'annualità formativa successiva;
 - attivano una proroga del contratto per il raggiungimento di un titolo di Diploma IeFP o di Certificato IFTS, o per la frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato, avendo concluso positivamente un percorso formativo in apprendistato con il conseguimento di un titolo di Qualifica o di Diploma IeFP nell'A.F. 2021/2022 o 2022/2023, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.M. 12/10/2015. Resta inteso che **non sono destinatari di dote di cui al presente Avviso gli apprendisti che attivano una proroga a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) dello stesso Decreto Ministeriale.

Il contratto di apprendistato è specificatamente finalizzato all'acquisizione del titolo di studio.

Per quanto riguarda eventuali abilitazioni (L. n. 174/2005 o L. n. 1/1990, ecc.), rimangono valide le specifiche disposizioni.

7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'ammissibilità della richiesta di dote è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti esecutori ammissibili, indicati al paragrafo 5;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari, indicati al paragrafo 6;
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote, come indicato al paragrafo 10.

Resta inteso che **la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla dote è posta in capo all'Istituzione Formativa/Scolastica**, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto, compresi gli originali dei documenti allegati sul sistema informativo.

Come previsto dalle Indicazioni regionali (Decreto 12550/2013), i soggetti esecutori non possono richiedere alle famiglie contributi aggiuntivi a rimborso dei medesimi costi coperti dal finanziamento pubblico attraverso la "dote".

Eventuali contributi aggiuntivi possono essere esclusivamente di carattere volontario: in quanto tali non devono essere condizione per l'iscrizione, la frequenza ai corsi, l'ammissione agli esami o qualsiasi altra controprestazione.

Attestazioni delle *relevant certification*

Ai fini dell'**ammissibilità della spesa relativa al PNRR e ai fini del raggiungimento del target PNRR**, è necessario il conseguimento di una "*relevant certification*" attestante l'esito del percorso formativo.

Le *relevant certification* ammissibili sono le seguenti:

- l'ammissione all'annualità successiva;
- il conseguimento della Qualifica professionale, del Diploma professionale o del Certificato di specializzazione IFTS (con riferimento ai percorsi in IFTS sono ammessi solo i certificati conseguiti da soggetti non in possesso di Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado);
- attestati di competenze, rilasciati in caso di mancata ammissione all'anno successivo/esame finale, in casi di mancata acquisizione della qualifica/diploma, o in casi di interruzione del percorso, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 226/2005.

La *relevant certification* rientra nella documentazione utile ai fini della rendicontazione dei servizi nei percorsi che concorrono al target del PNRR (cfr. paragrafo 4 "Dotazione finanziaria"), come descritto al successivo paragrafo 14.

Per ciascuna tipologia di *relevant certification* si specifica di seguito la procedura da seguire per la relativa attestazione.

Descrizione delle differenti tipologie di *relevant certification*

- **Ammissione all'annualità successiva**

L'**ammissione all'annualità successiva** è attestata sulla base dell'esito della seduta del Consiglio di classe conseguente alla formalizzazione degli esiti degli scrutini.

Le modalità e i tempi di comunicazione del conseguimento di questa *relevant certification* agli Uffici regionali saranno definiti con atto successivo di Regione Lombardia.

- **Conseguimento del titolo di studio a seguito del superamento delle prove d'esame**

La *relevant certification* è rappresentata da uno dei seguenti **titoli di studio**:

- Qualifica leFP
- Diploma leFP
- Certificato IFTS per giovani non in possesso di Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In fase di **generazione del titolo di studio**, il sistema informativo SIUF nella sezione **“Certifica”** produrrà automaticamente un numero di protocollo legato alla *relevant certification*.

- **Attestati di competenze**

Le Istituzioni formative/scolastiche sono tenute a svolgere le funzioni specifiche relative alla **certificazione intermedia**, in ottemperanza all'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 226/2005 e al paragrafo 4.4 del Decreto 12550/2013, rilasciando gli attestati di competenze nei seguenti casi:

- mancata acquisizione del titolo di studio;
- mancata ammissione all'anno successivo/all'esame finale;
- interruzione del percorso (nel caso di frequenza di almeno il 25% del monte ore).

Gli attestati di competenze sono generati dal sistema informativo SIUF. Per i relativi modelli si rimanda all'Allegato C alla DGR 3192/2020.

Per la garanzia del presidio dell'accertamento dei crediti formativi e della certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, relativamente alla disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità, si rimanda a quanto previsto nel Decreto 12550/2013.

Competenze digitali

Come stabilito dalle Linee Guida ministeriali sull'investimento 1.4 Sistema duale, tutti i percorsi duali in diritto-dovere prevedono tra gli obiettivi di investimento il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1. Ne consegue che il target digitale fissato per l'investimento 1.4 Sistema duale sarà puntualmente monitorato. A questo scopo saranno fornite indicazioni più dettagliate in concomitanza con la rendicontazione delle doti, una volta che saranno rese note le modalità di attestazione delle competenze digitali.

8. DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLA DOTE

I percorsi formativi sono finanziati attraverso lo **strumento della dote**. La dote costituisce un contributo economico per l'erogazione di servizi nell'ambito di un percorso di intervento personalizzato.

La dote è attribuita con riferimento a ciascun anno formativo e **il suo valore dipende dalla tipologia**

di risorse con cui è finanziato il percorso in apprendistato.

Come sarà più dettagliatamente indicato al paragrafo 9, per tutti i tipi di percorsi **nel caso di studenti con disabilità** iscritti ai percorsi finanziati dal presente Avviso l'importo della dote può essere incrementato con un contributo aggiuntivo annuale fino a € 1.600,00 a valere sulle altre risorse.

Divieto di doppio finanziamento

In riferimento a tutte le tipologie di percorso e a prescindere dalla fonte di finanziamento, alle Istituzioni Formative e Scolastiche possono essere riconosciuti esclusivamente i costi relativi ai servizi che non sono già coperti da altre linee di finanziamento, in ottemperanza al principio di assenza di doppio finanziamento.

In merito al doppio finanziamento la Circolare n. 33 del 31/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in linea generale, i Soggetti Attuatori possano alimentare la spesa riferita ad un unico progetto, facendo riferimento anche a più fonti finanziarie (cosiddetto "cumulo" ovvero la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento).

La Circolare ha anche precisato che il **divieto di doppio finanziamento**, di cui al Regolamento UE 2021/241, **riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui il Soggetto Attuatore duplichi i finanziamenti, finanziando gli stessi costi sia attraverso risorse PNRR sia tramite altri programmi dell'Unione europea ovvero risorse ordinarie del bilancio statale.**

Il valore della dote nei percorsi finanziati dal PNRR

Il valore della dote per singolo apprendista con contratto di **apprendistato di primo livello**, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, è pari a **€ 5.995,00** per i percorsi finanziati **a valere sulle risorse del PNRR** per il conseguimento di:

- Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale nei percorsi erogati dalle istituzioni formative accreditate alla sezione A dell'Albo Regionale;
- Diploma di Istruzione e Formazione Professionale nei percorsi erogati dalle istituzioni formative accreditate alla sezione A dell'Albo Regionale.

L'UCS è definita all'Allegato IX del Regolamento delegato UE 2021/702 ed è dedicata ai percorsi di "Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria" (livelli 3 e 4).

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 5.995,00
IMPORTO TOTALE DELLA DOTE	€ 5.995,00

Il valore della dote nei percorsi finanziati da altre risorse

Il valore della dote per singolo apprendista con contratto di **apprendistato di primo livello**, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015, è pari a **€ 6.000,00** per i percorsi finanziati **a valere sulle altre risorse**, ai fini:

- del conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);

- del conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale rilasciati al termine dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati in sussidiarietà dalle Istituzioni Scolastiche;
- del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- della frequenza del corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato.

Il valore della dote per singolo apprendista con contratto di **apprendistato di terzo livello**, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 81/2015, è pari a **€ 7.900,00** per i percorsi finanziati a **valere su altre risorse** per il conseguimento del Diploma ITS.

L'importo della **dote per i percorsi a valere su altre risorse** è determinato dalla **somma del valore del servizio di accompagnamento al lavoro e del servizio di formazione (esterna)** sulla base dei parametri di costo di seguito indicati:

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 1.500,00 ⁶
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 4.500,00
IMPORTO TOTALE DELLA DOTE	€ 6.000,00

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 3.000,00 ⁷
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 4.900,00
IMPORTO TOTALE DELLA DOTE	€ 7.900,00

9. SPESE AMMISSIBILI

In termini più generali, si rammenta che per quanto concerne le spese ammissibili, quando applicabili, si fa riferimento alle Circolari RGS n. 4 del 18/01/2022 e n. 6 del 24/01/2022 in relazione ai costi del personale.

Si precisa che l'assegnazione del contributo non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuti di Stato al punto 2.5 (paragrafi 28, 29 e seguenti).

Di seguito si descrivono nel dettaglio le diverse tipologie di servizio ammissibili.

⁶ Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, costo standard riconosciuto per la misura 3 "Accompagnamento al lavoro", per un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto bassa.

⁷ Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, costo standard riconosciuto per la misura 3 "Accompagnamento al lavoro", per un destinatario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto molto alta.

Servizio di accompagnamento al lavoro per percorsi a valere su altre risorse

Al fine di favorire l'incontro tra il profilo professionale ricercato dall'impresa che intende assumere un apprendista e il giovane che vuole conseguire un titolo di studio mediante il contratto di apprendistato, svolgendo una quota rilevante della formazione direttamente in azienda, **solo per i percorsi a valere su altre risorse** alle Istituzioni Scolastiche e Formative è riconosciuto un contributo economico a rimborso dei costi del **servizio di accompagnamento al lavoro**, propedeutico all'attivazione del contratto.

Le attività correlate al servizio e le relative modalità di rimborso sono definite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170⁸.

Il servizio di accompagnamento al lavoro si riferisce alla realizzazione delle attività di:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

Il servizio di accompagnamento al lavoro è remunerato secondo due importi, a seconda della tipologia di apprendistato:

- **per l'assunzione con un contratto di apprendistato di primo livello**, in considerazione delle caratteristiche del target del presente Avviso, composto da giovani inseriti all'interno del sistema formativo, si assume l'importo di **€ 1.500,00** previsto dalla misura 3 del PON IOG di "Accompagnamento al lavoro" per un beneficiario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto bassa, come di seguito indicato:

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 1.500,00

- **per l'assunzione con un contratto di apprendistato di terzo livello**, in ragione dell'elevato tasso di disoccupazione della popolazione giovanile nella fascia di età tra 18 e 29 anni, si assume l'importo di **€ 3.000,00** previsto dalla misura 3 del PON IOG di "Accompagnamento al lavoro" per un beneficiario assegnatario di una fascia di intensità di aiuto molto alta, come di

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, che ha disciplinato i costi unitari e gli importi per ciascuno Stato membro sulla base dei dati pubblicati da Eurostat per ciò che concerne i settori della prima infanzia e dell'educazione prescolastica e per gli interventi nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

seguito indicato:

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 3.000,00

Il servizio di accompagnamento al lavoro è riconosciuto a risultato, a fronte della sottoscrizione di un contratto di apprendistato di primo livello o terzo livello per un titolo ITS.

Il servizio di accompagnamento al lavoro **non è riconosciuto:**

- a) per i giovani che hanno fruito positivamente del servizio di accompagnamento al lavoro con altre linee di finanziamento che prevedono le medesime prestazioni (es. Garanzia Giovani) con riferimento a contratti di apprendistato di primo livello o terzo livello per un titolo ITS stipulati dal 01/06/2022 al 31/08/2023;
- b) per gli apprendisti che effettuano una prosecuzione per la frequenza di una annualità formativa successiva e per gli apprendisti destinatari di una proroga per l'acquisizione di un titolo di studio incrementale nell'A.F. 2022/23, come indicato al paragrafo 6.

Il servizio di accompagnamento al lavoro è **riconosciuto una sola volta** in caso di cessazione anticipata del primo contratto e di stipula di un secondo contratto di apprendistato.

Possono erogare il servizio di accompagnamento al lavoro le Istituzioni Scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/03 nonché le Istituzioni Formative e gli Istituti Tecnici Superiori anche in assenza di accreditamento ai servizi per il lavoro: infatti, in conformità alla clausola di cui all'allegato 2, punto 1.1. della D.G.R. 6696/2022, per tali soggetti si deroga al vincolo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro, al fine di promuovere la diffusione dell'apprendistato quale strumento centrale per la realizzazione del modello di apprendimento duale.

Eventuali forme di partenariato con operatori accreditati ai servizi al lavoro (ai sensi della L.R. 22/2006, come modificata dalla L.R. 9/2018) devono essere attuate in conformità a quanto disposto dal "Manuale operatore", di cui al Decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche conseguenti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e devono essere oggetto di comunicazione a Regione Lombardia contestualmente alla presentazione dei PIP attraverso il sito www.cruscottoifl.it (sezione apprendistato). Nell'oggetto dovrà essere inserito "Comunicazione partenariato per servizi accompagnamento al lavoro".

Servizio di formazione per percorsi a valere su altre risorse

Il valore del servizio di formazione per i percorsi a valere su altre risorse è determinato in:

- € 4.500,00 per ogni dote inserita all'interno di un percorso ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015;
- € 4.900,00 per ogni dote inserita all'interno di un percorso ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 81/2015.

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 4.500,00

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 4.900,00

In caso di contratti pluriennali la dote è riconosciuta per ogni annualità formativa completata.

Il servizio di formazione deve essere erogato entro i tempi di realizzazione previsti dal Piano Formativo Individuale, nel rispetto delle date di attivazione e conclusione del contratto di lavoro.

Servizio di formazione per percorsi a valere sulle risorse PNRR

Per i percorsi a valere sulle risorse PNRR la dote finanzia il servizio di formazione per un importo pari a € 5.995,00 per ogni allievo formato:

SERVIZI DI RIFERIMENTO ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 81/2015	UNITÀ DI COSTO STANDARD
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 5.995,00

In caso di contratti pluriennali la dote è riconosciuta per ogni annualità formativa completata.

Il servizio di formazione deve essere erogato entro i tempi di realizzazione previsti dal Piano Formativo Individuale, nel rispetto delle date di attivazione e conclusione del contratto di lavoro.

Riconoscimento del contributo per il servizio di formazione

- **Percorsi che concorrono al raggiungimento del target PNRR (vedi tabella paragrafo 4)**

Il riconoscimento del contributo per il servizio di formazione avviene a condizione che sia conseguita una *relevant certification*.

Il contributo è **riconosciuto per intero** in caso di:

- ammissione all'annualità successiva;
- ottenimento della qualifica o del diploma professionale o del certificato IFTS.

In caso di **conseguimento di attestati di competenze** il valore del contributo è riparametrato, come più avanti specificato.

- **Percorsi che non concorrono al raggiungimento del target PNRR**

Il riconoscimento del **contributo intero** per il servizio di formazione avviene a seguito di:

- ammissione all'annualità successiva
- ammissione all'esame finale.

In caso di **insuccesso formativo** (mancata ammissione all'annualità successiva/all'esame finale o interruzione del percorso) il contributo per il **servizio di formazione è riparametrato**, come più sotto specificato.

Riconoscimento del contributo per il servizio di formazione in casistiche specifiche

- **Cessazione anticipata del contratto di apprendistato e rientro nel percorso ordinario**

In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'apprendista ha diritto a rientrare nel percorso ordinario, anche con il supporto del tutor formativo (D.M. 12/10/2015, art. 6, comma 2). Si applica il **principio della portabilità individuale**, tale per cui lo studente mantiene in capo la dote apprendistato, benché transiti nel percorso ordinario. Ciò si applica **anche nel caso di utilizzo di risorse PNRR**.

Nel caso in cui l'allievo concluda con successo il percorso di studio nel sistema ordinario, il soggetto esecutore matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione.

- **Cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato e stipula di un secondo contratto**

In caso di cessazione anticipata del primo contratto di apprendistato, dovuta a dimissione volontaria del lavoratore o a recesso da parte del datore di lavoro, l'allievo può stipulare un secondo contratto con un altro datore di lavoro, la cui durata minima deve essere di 6 mesi. Laddove l'allievo concluda con successo il percorso, il soggetto esecutore matura il diritto al riconoscimento del contributo intero per il servizio di formazione.

- **Riparametrazione del contributo in relazione alla frequenza dello studente**

➤ **Nel caso dei percorsi leFP finanziati con PNRR e che concorrono ai target del PNRR, il contributo per il servizio di formazione è riconosciuto in misura riparametrata, a condizione dell'acquisizione di un'attestazione di competenze**, nei casi di:

1. mancata ammissione all'annualità successiva;
2. mancata acquisizione di un titolo di studio a seguito dell'esito negativo dell'esame finale del percorso;
3. interruzione del percorso;
4. mancata ammissione all'esame finale del percorso.

Il contributo riparametrato è calcolato sulla base della percentuale di frequenza svolta:

- la dote è riconosciuta per intero a condizione della frequenza di almeno il 75% del monte ore annuo del percorso formativo;
- al di sotto del 75% di frequenza e a condizione che l'alunno abbia raggiunto una soglia minima di partecipazione pari al 25% del monte orario, l'importo della componente per i servizi formativi è determinato sulla base delle ore effettivamente fruite dall'allievo e di un costo ora/allievo pari a € 6,00.

Successivi provvedimenti potranno stabilire ulteriori disposizioni in merito ai criteri di ammissibilità delle spese.

Qualora non sia conseguita nemmeno un'attestazione di competenze, il servizio di formazione non è riconosciuto.

➤ **Nel caso di percorsi leFP in sussidiaria e percorsi IFTS che concorrono al target PNRR ma sono finanziati con altre risorse, il servizio di formazione è riconosciuto in misura riparametrata, a condizione dell'acquisizione di una attestazione di competenze, nei casi di:**

1. mancata ammissione all'annualità successiva;
2. mancata acquisizione di un titolo di studio a seguito dell'esito negativo dell'esame finale del percorso;
3. interruzione del percorso;
4. mancata ammissione all'esame finale del percorso.

Il contributo riparametrato è calcolato sulla base della percentuale di frequenza svolta e a condizione che l'allievo abbia raggiunto una soglia minima di partecipazione pari al 25% del monte orario. Se l'allievo ha raggiunto la soglia minima di frequenza pari al 25%, nel calcolo delle ore di frequenza sono incluse le assenze nel limite del 10% delle ore effettivamente fruite dall'allievo.

Qualora non sia conseguita nemmeno un'attestazione di competenze, il servizio di formazione non è riconosciuto.

La riparametrazione del contributo avviene nel seguente modo:

IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RIPARAMETRATO PER I PERCORSI FINANZIATI A VALERE SU ALTRE RISORSE				
VALORE DOTE ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015 (qualifica e diploma leFP sussidiaria e IFTS)	PERCENTUALE DI FREQUENZA riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale			
	$x \geq 75\%$	$50\% \leq x < 75\%$	$25\% \leq x < 50\%$	$x < 25\%$
	VALORI DI RIPARAMETRAZIONE			
	100%	50%	25%	0%
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 1.125,00	€ 0,00
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE	€ 6.000,00	€ 3.750,00	€ 2.625,00	€ 1.500,00

- **Nei percorsi finanziati con altre risorse e che non concorrono ai target del PNRR, in caso di abbandono o di non ammissione all'annualità successiva o all'esame finale**, il contributo del servizio di formazione è riparametrato sulla base della percentuale di frequenza svolta dall'allievo rispetto alla durata annua, a condizione che l'alunno abbia raggiunto una soglia minima di partecipazione pari al 25% del monte orario. Se l'allievo ha raggiunto la soglia minima di frequenza pari al 25%, nel calcolo delle ore di frequenza sono incluse le assenze nel limite del 10% delle ore effettivamente fruite dall'allievo.

Il calcolo della dote riconoscibile è effettuato nel seguente modo:

IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RIPARAMETRATO PER I PERCORSI FINANZIATI A VALERE SU ALTRE RISORSE				
VALORE DOTE ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015 (IFTS di studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, anno integrativo per l'accesso all'esame di Stato, diploma di istruzione secondaria superiore)	PERCENTUALE DI FREQUENZA riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale			
	$x \geq 75\%$	$50\% \leq x < 75\%$	$25\% \leq x < 50\%$	$x < 25\%$
	VALORI DI RIPARAMETRAZIONE			
	100%	50%	25%	0%
SERVIZIO DI FORMAZIONE	€ 4.500,00	€ 2.250,00	€ 1.125,00	€ 0,00
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE	€ 6.000,00	€ 3.750,00	€ 2.625,00	€ 1.500,00

IMPORTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RIPARAMETRATO PER I PERCORSI FINANZIATI A VALERE SU ALTRE RISORSE				
VALORE DOTE ai sensi dell'art. 45 D.lgs 81/2015 (Diploma ITS)	PERCENTUALE DI FREQUENZA riferita alla durata complessiva annuale del percorso ordinamentale			
	$x \geq 75\%$	$50\% \leq x < 75\%$	$25\% \leq x < 50\%$	$x < 25\%$
	VALORI DI RIPARAMETRAZIONE			
	100%	50%	25%	0%
SERVIZIO DI FORMAZIONE ESTERNA	€ 4.900,00	€ 2.450,00	€ 1.225,00	0,00 €
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE	€ 7.900,00	€ 5.450,00	€ 4.225,00	€ 3.000,00

Di seguito una tabella schematica riepilogativa delle spese ammissibili per ciascuna tipologia di percorso:

TIPOLOGIE DI PERCORSI	AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO	AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE	CONSEGUIMENTO TITOLO DI STUDIO	ATTESTATO DI COMPETENZE	NESSUN CONSEGUIMENTO
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale realizzati da Istituzioni formative accreditate <i>(concorre al target e alla spesa PNRR)</i>	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	Non applicabile	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIPARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore	<u>NESSUN RIMBORSO</u>
Percorsi per la qualifica e il diploma professionale realizzati da Istituzioni scolastiche <i>(concorre al target PNRR)</i>	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	Non applicabile	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIPARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>NESSUN RIMBORSO</u> dei servizi di formazione
Percorsi di IFTS rivolti a diplomati del sistema di IeFP <i>(concorre al target PNRR)</i>	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	Non applicabile	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIPARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>NESSUN RIMBORSO</u> dei servizi di formazione
Percorsi di IFTS rivolti a diplomati del sistema di istruzione statale <i>(NON concorre al target PNRR)</i>	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIPARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro* <u>RIPARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore

Percorsi di ITS (NON concorre al target PNRR)	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*
	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIPARARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore	<u>RIPARARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore
Percorsi di V anno integrativo (NON concorre al target PNRR)	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizio di accompagnamento al lavoro*
	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIMBORSO INTERO</u> servizi di formazione	<u>RIPARARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore	<u>RIPARARAMETRAZIONE</u> dei servizi di formazione in base alla frequenza oraria, pari almeno al 25% del monte ore

* a fronte dell'attivazione di un rapporto di apprendistato

Servizi di sostegno per allievi con disabilità certificata

Nel caso di studenti disabili, in possesso di certificazione rilasciata dall'A.T.S. di competenza e secondo le procedure previste dal D.P.C.M. n. 185 del 23/02/2006 e le indicazioni della D.G.R. IX n. 2185 del 4/08/2011, **per tutti i percorsi e indipendentemente dalla tipologia di risorse è prevista una componente aggiuntiva alla dote** destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente, con un costo orario pari a **€ 32,00**.

Il valore massimo della dote disabilità è pari a **€ 1.600,00**.

SERVIZI DI RIFERIMENTO	MASSIMALE DI COSTO
SERVIZI DI SOSTEGNO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA	€ 1.600,00

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA TRASMETTERE

A partire dalle ore 12 del 12/12/2022 e fino alle 17 del 31/08/2023 i soggetti esecutori ammissibili possono aderire all'Avviso attraverso la sottoscrizione dell'Atto di Adesione Unico (**Allegato 2**), firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

A partire dalle ore 12 del 21/12/2022 e fino alle 17 del 31/08/2023 i soggetti esecutori ammissibili possono presentare la richiesta di dote nominativa per i propri apprendisti tramite il sistema informativo Bandi Online all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

Preliminarmente il soggetto esecutore è tenuto ad avviare il percorso formativo sul sistema SIUF, così come meglio descritto al paragrafo 13.

Laddove la stipula del contratto sia precedente all'approvazione dell'Avviso, il soggetto esecutore deve **ricompilare sul sistema SIUF** la documentazione precedentemente prodotta in modalità cartacea e tenuta agli atti (Protocollo d'intesa e PFI).

La richiesta di dote può riferirsi a contratti stipulati a partire dal **01/06/2022**.

Il soggetto esecutore deve compilare i seguenti documenti tramite il sistema informativo Bandi Online:

- il Modulo di domanda di partecipazione sottoscritto dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o dall'apprendista (se maggiorenne), come da **Allegato 3** al presente Avviso;
- il Piano di Intervento Personalizzato (PIP), sottoscritto dal soggetto esecutore e dal genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o dall'apprendista (se maggiorenne), come da **Allegato 4** al presente Avviso.

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se l'alunno è minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di dote e la conferma del PIP da parte del soggetto esecutore avvengono mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU), firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente, o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo Bandi Online, secondo le modalità indicate nel "Manuale operatore"⁹. Il modello di DRU è disponibile **all'Allegato 5** al presente Avviso.

La domanda di dote **non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo**, in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7 della Legge 405/1990.

Con riferimento ai percorsi IFTS, il soggetto capofila dell'ATS è tenuto a trasmettere l'Atto di costituzione dell'ATS in formato pdf, unitamente alla richiesta di dote.

Inoltre, per tutti i percorsi la domanda di dote dovrà essere corredata dal **Modello UNILAV** di avvio del rapporto di lavoro e dalla registrazione del **codice identificativo della COB** in Bandi Online.

La richiesta di dote, pertanto, risulta composta da:

- Dichiarazione Riassuntiva Unica
- ID PFI/ID corso, già creato in SIUF
- Protocollo di Intesa e PFI già creato in SIUF
- per gli IFTS, l'Atto di costituzione dell'ATS
- Modello UNILAV di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB in Bandi Online.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con **firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché

⁹ Approvato con Decreto 1319/2012.

generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Con riferimento agli **studenti iscritti nei percorsi ordinari che intendono trasferirsi in un percorso apprendistato**, si specifica che:

- Per i destinatari di una dote nell'ambito dell'Avviso per la fruizione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale - anno formativo 2022/2023¹⁰ e dell'Avviso PNRR leFP 22/23 di prossima pubblicazione, preliminarmente alla domanda di dote apprendistato l'Istituzione Formativa è tenuta a comunicare la rinuncia alla dote leFP secondo le modalità indicate nei rispettivi Avvisi;
- Per gli studenti inseriti in un percorso IFTS ordinario e ITS ordinario, finanziati a valere sugli Avvisi per l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e di Istruzione Tecnica Superiore A.F. 2022/2023¹¹, il soggetto esecutore beneficia della dote apprendistato in sostituzione del contributo sul percorso ordinario, secondo quanto stabilito nei rispettivi Avvisi.

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Tipologia di procedura per l'assegnazione della dote

È prevista una procedura di **assegnazione a sportello con selezione automatica**, secondo l'ordine cronologico di presentazione online delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul presente Avviso nel periodo di riferimento.

Verifica di ammissibilità delle domande

In seguito all'esito positivo delle verifiche, l'Istituzione Formativa/Scolastica riceve dal sistema informativo Bandi Online una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto, anch'essa da conservare agli atti a cura dell'Istituzione e da consegnare in copia al genitore/tutore dell'apprendista (se minorenni) o all'apprendista (se maggiorenne). Per prendere visione del format di accettazione, si veda l'Allegato 6 al presente Avviso di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, di cui al paragrafo 7.

¹⁰ leFP: Decreto n. 15478 del 28/10/2022.

¹¹ ITS: Decreto n. 5053 del 13/04/2022, come integrato con Decreto n. 15473 del 28/10/22; Decreto n. 11613 del 03/08/2022; Decreto n. 13162 del 16/09/2022; Decreto n. 14162 del 04/10/2022.

Per IFTS: Decreto n. 10777 del 22/07/2022.

11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESECUTORI

I soggetti esecutori sono tenuti a rispettare quanto stabilito nel presente Avviso e a sottoscrivere l'Atto di Adesione Unico (Allegato 2), coerente con il "Format di autodichiarazione" di cui all'Allegato 2 alla Circolare RGS n. 21/2021, con particolare riferimento all'assunzione di responsabilità nel contribuire al conseguimento di milestone e target previsti per l'investimento 1.4 Sistema duale.

Obblighi di tenuta documentale

I soggetti esecutori devono assicurare la corretta tenuta e archiviazione della documentazione comprovante il regolare svolgimento delle attività, ai fini della rendicontazione e del raggiungimento dei target del PNRR. In particolare, come definito negli *Operational Arrangements*, gli obiettivi dell'investimento 1.4 Sistema duale sono relativi a:

- N. partecipanti a percorsi formativi attuati nel sistema duale;
- N. partecipanti a percorsi formativi attuati nel sistema duale, che hanno ottenuto una *relevant certification*, consistente ai sensi del DM 139/2022 in:
 - ammissione all'annualità successiva;
 - *oppure* ottenimento di un titolo di Qualifica professionale o di Diploma professionale o Certificato di specializzazione IFTS;
 - *oppure* attestato di competenza.

Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi, in attesa dell'approvazione del documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Amministrazione centrale titolare dell'investimento 1.4 Sistema duale, e del suo recepimento nel Si.Ge.Co. di Regione Lombardia, nonché dell'emanazione di un apposito decreto sulle attività di controllo e sul sistema sanzionatorio delle irregolarità connesse alla gestione degli interventi a valere sui fondi europei (FSE+ 2021-2027 e Next Generation EU), si invitano le Istituzioni scolastiche/formative ad **osservare scrupolosamente gli adempimenti e le procedure sulla gestione dei percorsi**, previsti dai rispettivi ordinamenti dei percorsi di studio e dai singoli Avvisi pubblici in merito a:

- registrazione delle presenze/assenze degli allievi e descrizione delle relative attività nel GRS (Gestione Registro Sezione);
- corretta compilazione e archiviazione della documentazione, ove necessaria. In particolare, si richiama l'attenzione al regolare svolgimento e alla produzione della documentazione necessaria relativa alle fasi di:
 - riconoscimento dei crediti in ingresso e determinazione della durata del percorso personalizzato;
 - verbalizzazione delle valutazioni di apprendimento e del giudizio di ammissione all'annualità successiva;
 - procedure e modulistica per il rilascio dei titoli di studio;
 - procedure e modulistica per la certificazione delle competenze e il rilascio degli attestati.

In aggiunta agli adempimenti relativi alla regolare gestione dei percorsi formativi sul piano didattico, si richiamano alcuni degli impegni che ciascun soggetto esecutore assume per la corretta gestione finanziaria degli interventi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Adesione di questo Avviso:

- impegno di rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- impegno di attivare adeguati controlli e misure tese ad accertare l'assenza di doppio finanziamento, conflitto di interesse e il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, ai sensi della normativa vigente e in particolare delle Linee Guida allegate alla Circolare MEF n. 30 dell'11/08/2022;
- impegno di avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le doti nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre a Regione Lombardia le eventuali modifiche;
- impegno di effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima che queste siano rendicontate all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;
- impegno di presentare la rendicontazione dei servizi erogati nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico;
- impegno di rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- impegno di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- impegno di assicurare la conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9, punto 4 del Decreto Legge 77 del 31/05/2021, convertito con Legge 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Obblighi di corretta gestione amministrativa

Per l'attuazione degli interventi a valere sul PNRR deve essere adottata un'apposita **codificazione contabile** e informatizzata, che include l'indicazione del CUP, per tutte le transazioni relative alle doti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

I soggetti esecutori devono inoltre essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione, restituzione di fondi indebitamente assegnati.

Obblighi di pubblicità e di comunicazione

Con riferimento ai **percorsi PNRR**:

- per gli obblighi di comunicazione si fa rimando a quando indicato dalla Circolare MEF/RGS n. 27/2022¹², che approva:
 - le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”, con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;
 - il “Protocollo unico di colloquio” PNRR vers. 1.0, realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, al fine dell'acquisizione automatica delle informazioni dai sistemi locali delle Amministrazioni;
- con riferimento agli obblighi di pubblicità, si richiama l'art. 34, comma 2 del Reg. (UE) n. 241/2021: *“I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico”*. Inoltre, si fa riferimento all'art. 3.4.1 “Obblighi di comunicazione a livello di progetto” delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (allegate alla Circolare MEF/RGS n. 21/2021);
- i loghi da apporre alla documentazione sono resi disponibili su Bandi Online. Eventuali modifiche ai loghi saranno tempestivamente comunicate e rese disponibili su Bandi Online. Sono fatti salvi i documenti prodotti dagli Enti antecedentemente alla pubblicazione dell'Avviso.

Con riferimento ai **percorsi finanziati con altre risorse**, si rammenta di utilizzare i loghi che saranno resi disponibili sul sistema Bandi Online, fatti salvi i documenti prodotti antecedentemente alla pubblicazione dell'Avviso.

Obblighi di gestione dei flussi informativi

I soggetti esecutori hanno l'obbligo di alimentare i sistemi informativi (SIUF e Bandi Online) in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento, anche al fine di consentire a Regione Lombardia di rispettare tutti gli adempimenti relativi al sistema informativo ReGiS, così come previsto nell'ambito del PNRR.

In particolare, Regione Lombardia è chiamata a contribuire alla corretta alimentazione degli “indicatori comuni” di cui all'art. 29 del Reg. EU 2021/241, come definiti dal Regolamento delegato 2021/2106 della Commissione europea.

Nell'ambito della Misura investimento 1.4 Sistema duale sono stati individuati i seguenti indicatori comuni (da alimentare distinguendo per genere ed età):

- Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario);
- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).

¹² Le Circolari sono disponibili al seguente link: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/>

I soggetti esecutori sono tenuti a fornire informazioni sui beneficiari finali su richiesta di Regione e di altri soggetti competenti per fini statistici, oltreché di gestione, monitoraggio e controllo.

Il monitoraggio del completo intervento a valere l'investimento 1.4 Sistema duale deve essere compiuto continuativamente da parte di Regione come soggetto attuatore sul sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 178/2020, ai sensi del quale il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (**ReGIS**), tale da supportare le attività di gestione, monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU.

Per questo motivo, i soggetti esecutori degli interventi devono garantire un costante aggiornamento dei sistemi informativi regionali. In particolare, **entro il 15 ottobre di ogni anno dovranno essere caricate tutte le informazioni aggiornate in relazione ai percorsi avviati entro il 30 settembre** in relazione alle seguenti informazioni:

- iscrizioni (al primo anno), ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), qualifiche (terzo anno), diplomi (quarto anno) leFP e certificazioni di specializzazione IFTS.

Obbligo di messa a disposizione e conservazione della documentazione

I soggetti esecutori sono inoltre obbligati a conservare tutta la documentazione attestante il raggiungimento delle *relevant certification*, anche ai fini di eventuali controlli previsti nell'ambito del finanziamento PNRR.

È necessario tenere agli atti tutta la documentazione richiesta in fase di adesione e liquidazione (individuazione del titolare effettivo e autocertificazione assenza conflitto di interessi) e, in generale, tutti gli elementi comprovanti il raggiungimento dei target previsti per l'investimento 1.4 Sistema duale.

Indicazioni su eventuale ulteriore documentazione da produrre e relativi format da tenere agli atti saranno fornite successivamente, una volta che sarà stato approvato il Si.Ge.Co. relativo alla misura.

12. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Creazione dei percorsi formativi

L'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a compilare, in collaborazione con il datore di lavoro, il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista, secondo i modelli generati dal **sistema informativo SIUF**, all'interno delle sezioni "Gestione Istituzione" e "Gestione corsi".

Al termine della procedura il sistema informativo attribuisce al Piano Formativo un codice identificativo del percorso (ID PFI). Le modalità di funzionamento del sistema informativo sono indicate all'interno di un **apposito Manuale di gestione disponibile al sito (www.formazione.servizirl.it)**,

I percorsi in apprendistato di primo livello possono essere avviati dalle Istituzioni scolastiche/formative che nell'A.F. 2022/2023 abbiano presentato un'offerta formativa di cui al Decreto 18427/2021¹³. In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, resta fermo l'obbligo dell'operatore di garantire all'allievo il completamento degli studi con il rientro nel percorso ordinario presso la propria struttura o presso un altro Ente in una logica di prossimità territoriale.

¹³ Decreto n. 18427 del 23 dicembre 2021 "Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2022/2023".

I percorsi in apprendistato di terzo livello possono essere avviati dalle Fondazioni ITS nell'ambito dell'offerta formativa approvata annualmente.

Nella creazione dei percorsi formativi le Istituzioni formative/scolastiche e le Fondazioni ITS devono tenere conto di quanto segue:

- i **percorsi IFTS in apprendistato** devono essere avviati in riferimento alle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di cui al D.M. 91/2013. All'offerta IFTS in apprendistato **non si applica la soglia minima di 20 studenti per classe**;
- i percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento di un Diploma di istruzione secondaria superiore devono essere avviati con riferimento agli indirizzi di studio definiti per gli Istituti Professionali dal D.M. 92/2018 in attuazione del D.Lgs. 61/2017, per gli Istituti Tecnici dal D.P.R. 88/2010, per i Licei dal D.P.R. 89/2010;
- rispetto al corso annuale integrativo finalizzato all'accesso all'esame di Stato, i percorsi in apprendistato devono essere avviati con riferimento agli indirizzi che trovano corrispondenza in un Diploma di Istruzione professionale, secondo la tabella di correlazione contenuta nelle Linee Guida allegate allo specifico Avviso sul corso annuale;
- la realizzazione dei percorsi ITS è definita con riferimento alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25/01/2008 e ai relativi ambiti definiti dal Decreto Interministeriale del 7/09/2011, nelle more dell'attuazione della riforma del sistema ITS di cui alla Legge 99/2022. Le classi interamente in apprendistato devono soddisfare il requisito minimo di numerosità del gruppo classe di 20 allievi. Qualora la Fondazione abbia già avviato un altro corso ordinamentale o in apprendistato con almeno 20 allievi, tale requisito si intende assolto.

Il Protocollo di Intesa e il Piano Formativo Individuale dell'apprendista devono essere compilati in SIUF prima dell'atto della domanda di dote.

Durante lo svolgimento del percorso **la riarticolazione del PFI** si verifica quando:

- a) deve essere aggiornato in caso di proroga ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 12/10/2015, con riferimento all'apprendistato di primo livello
- b) deve essere rimodulato in caso di cessazione del contratto e rientro nel sistema ordinario;
- c) deve essere compilato *ex novo* in caso di cessazione del primo contratto e di seconda assunzione, insieme al resto della modulistica di attivazione del rapporto di lavoro;
- d) si vuole modificare l'articolazione dei moduli didattici allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è necessario creare un nuovo ID PFI (lettera a, c), mentre in caso di rimodulazione dell'articolazione didattica del percorso (lettera b, d) l'ID PFI resta invariato.

Nel caso di **cambio di ragione sociale dell'impresa** il rapporto di lavoro in apprendistato prosegue senza interruzioni:

- allo scopo di permettere il rilascio dell'attestato finale riportante la denominazione variata dell'azienda, presso cui è stato svolto il periodo di apprendistato, l'istituzione formativa deve creare nel modulo "Gestione Istituzione" dell'applicativo SIUF un nuovo protocollo di intesa con la nuova denominazione. Una volta compilato, è necessario inviare una richiesta al seguente indirizzo email assistenza-prode@ariaspa.it, comunicando la creazione del nuovo protocollo di intesa, così da consentire all'assistenza tecnica SIUF di procedere alla modifica dello stato del PFI in "stato bozza" e associare il nuovo protocollo;
- successivamente alla modifica dello stato, l'operatore può procedere al caricamento della nuova documentazione prodotta dal sistema (l'istituzione formativa deve scaricare il PFI e firmarlo prima di procedere al caricamento). Unitamente al PFI è necessario allegare anche il documento COBvardatori, affinché sia censito a sistema. Prima di procedere alla modifica, si

consiglia di stampare il precedente protocollo di intesa e PFI, come documentazione da tenere agli atti;

- l'ID dote in Bandi Online rimane invariato;
- in fase di rendicontazione è possibile indicare le ore di formazione svolte relativamente al primo e al secondo PFI.

Gestione dei percorsi formativi

A titolo generale si rammenta che:

- all'interno dei percorsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio ex artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015 non sono ammessi uditori;
- il docente è tenuto a verificare l'effettiva partecipazione degli studenti tramite un appello effettuato all'inizio e al termine di ciascuna lezione e mediante la registrazione delle presenze/assenze.

Esclusivamente per i percorsi IFTS e ITS non è richiesta autorizzazione preventiva per la delega di docenza.

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti esecutori, digitalizzare le modalità di raccolta dei dati relativi agli interventi realizzati e accelerare le attività di controllo in capo all'Amministrazione, Regione Lombardia richiede, a partire dall'A.F. 2022/2023, l'utilizzo di un **registro presenze elettronico**, già oggetto di una specifica fase di sperimentazione, denominato **GRS - Gestione Registro Sezioni**.

I soggetti esecutori dovranno utilizzare la funzionalità GRS del sistema informativo SIUF – servizio Gestione Corsi – per la registrazione elettronica delle presenze e delle assenze.

L'utilizzo del GRS sarà disponibile in base alla tipologia di percorso formativo. Le modalità applicative e gli obblighi in capo agli Enti formativi nonché la tempistica di compilazione del registro saranno forniti con **provvedimento di prossima pubblicazione** adottato dalla Direzione Generale Formazione e Lavoro. Il provvedimento disciplinerà anche la fase transitoria prima della messa a regime del GRS.

In aggiunta al GRS, per la **formazione interna** l'operatore ha l'obbligo di tenere comunque in formato cartaceo anche il registro di *stage*, che oltre all'indicazione delle presenze/assenze e delle attività svolte deve riportare la firma apposta giornalmente da studenti e tutor.

Fase transitoria fino all'implementazione del GRS

In **via transitoria**, per i contratti attivati prima della pubblicazione del presente Avviso e, in ogni caso, prima della pubblicazione del provvedimento dedicato al GRS e della sua successiva implementazione operativa, è **comunque obbligatorio che siano registrate le presenze/assenze secondo queste modalità**:

- a) le **ore erogate di formazione esterna** devono essere registrate tramite registro cartaceo o tramite sistema gestionale già in uso presso l'operatore. In particolare, il registro cartaceo deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - essere fascicolato con pagine numerate e non asportabili con l'indicazione delle attività svolte e con la firma giornaliera degli allievi, dei docenti e delle eventuali altre funzioni intervenute nelle attività stesse;
 - essere sottoscritto dal Legale rappresentante sulla prima o sull'ultima pagina con l'indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine del registro stesso. Il

Legale Rappresentante può successivamente delegare il Direttore del corso a firmare su ogni pagina contestualmente allo svolgimento delle attività, e comunque non oltre 15 giorni dalle stesse;

- essere compilato contestualmente allo svolgimento delle attività.

Il registro cartaceo della formazione esterna può essere:

- comune, con una chiara distinzione delle ore di formazione esterna svolte da ogni apprendista, in caso di:
 - gruppi composti unicamente da apprendisti;
 - gruppi di apprendisti inseriti all'interno di classi ordinarie. In tal caso il registro presenze comune agli apprendisti deve essere separato dal registro presenze del gruppo classe ordinario;
- individuale in caso di:
 - singolo apprendista inserito in un gruppo classe ordinario, in ragione della progettazione personalizzata del suo percorso formativo;
 - erogazione della formazione in modalità individuale;

- b) **le ore erogate di formazione interna** devono essere registrate mediante in un registro cartaceo di *stage* individuale per il singolo apprendista, con l'indicazione delle attività svolte e con la firma giornaliera dell'allievo e del tutor aziendale.

Il registro cartaceo deve essere conservato agli atti, unitamente al resto della documentazione relativa alla realizzazione dell'attività.

In caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario oppure di assunzione con un secondo contratto di apprendistato le attività formative devono essere registrate nello stesso Registro presenze dell'apprendista già in uso, che vale quale attestazione del regolare svolgimento dell'attività didattica dell'allievo nel complessivo arco temporale dell'annualità di riferimento.

In conformità alla disciplina sull'accreditamento (D.G.R. n. 6696/2022), la formazione esterna deve essere svolta presso sedi accreditate dell'Istituzione Formativa, fermo restando quanto indicato al successivo paragrafo denominato "*Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l'azienda*".

Formazione a distanza (FAD)

La formazione a distanza (FAD) è prevista **esclusivamente per la formazione esterna**.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione è necessario attenersi a quanto previsto per ciascuna tipologia di percorso dalla normativa di riferimento. In particolare:

- per i percorsi **leFP finalizzati al conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale**, ai sensi della DGR 6599/2022, la formazione d'aula e/o di laboratorio è svolta in presenza. Per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. per malattia e/o fragilità documentate) è possibile erogare, a favore di singoli studenti, parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità FAD sincrona;

- per i percorsi di **IFTS**, ai sensi del Decreto 10777/2022, la formazione d’aula e/o di laboratorio è svolta in presenza. Per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (malattia e/o fragilità documentate), è possibile erogare, a favore di singoli studenti, parte della formazione d’aula e/o di laboratorio in modalità FAD sincrona;
- per i percorsi di **ITS**, ai sensi della DGR 7116/2022 è prevista la formazione a distanza in modalità sincrona per i seguenti casi:
 - entro il 10% del monte ore, riferito a ciascuna annualità, di formazione d’aula e di laboratorio nei casi in cui la docenza frontale sarebbe troppo onerosa a livello logistico ed economico;
 - in caso di fragilità sanitaria adeguatamente documentata;
- per i percorsi volti alla frequenza del **corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato** e al conseguimento del **Diploma di istruzione secondaria superiore**, le istituzioni scolastiche dovranno rispettare quanto previsto in merito dalla normativa scolastica.

Casistiche particolari di svolgimento della formazione presso l’azienda

In caso di oggettiva difficoltà allo spostamento dell’allievo presso la sede di erogazione dell’Istituzione Formativa/Scolastica (distanza, tempi di percorrenza) o in presenza di specifiche esigenze legate all’armonizzazione dei tempi formativi e di produzione, la formazione esterna può essere svolta anche all’interno dell’azienda, sempre durante l’orario di lavoro.

Disposizioni sull’ammissione alle sessioni di esame

Le Istituzioni Scolastiche o Formative titolari dei percorsi di apprendistato coordinano e monitorano le attività, ivi compresa la gestione delle attività riferite alla sessione d’esame per l’acquisizione del titolo.

Possono essere ammessi all’esame finale gli apprendisti che:

- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva dell’ultima annualità del percorso di Qualifica o di Diploma IeFP;
- abbiano svolto almeno il 75% della durata complessiva del percorso IFTS;
- abbiano svolto almeno l’80% della durata complessiva del percorso ITS.

Con riferimento alla sessione di svolgimento degli esami di IeFP e agli esami ITS, possono accedervi in qualità di apprendisti gli studenti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d’esame.

In considerazione della flessibilità organizzativa dei percorsi formativi in apprendistato saranno programmate diverse sessioni d’esame per l’acquisizione dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale. La **calendarizzazione delle sessioni d’esame** e le disposizioni applicative di svolgimento delle prove saranno approvate con apposito provvedimento della DG Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda i percorsi formativi in apprendistato finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria superiore, ivi inclusa la frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato, si fa riferimento all’apposita Ordinanza annuale del Ministero dell’Istruzione, che

regolamenta le modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di secondo grado.

Ritiro volontario dell'apprendista

In caso di ritiro volontario dell'apprendista dal percorso formativo, l'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a darne comunicazione a Regione Lombardia tramite il sistema informativo.

Rinuncia tacita

Nel caso in cui l'apprendista risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione Formativa/Scolastica è tenuta a segnalare tramite il sistema informativo la rinuncia tacita alla dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Caratteristiche della fase di rendicontazione

Per procedere alla domanda di liquidazione il soggetto esecutore è tenuto a rendicontare le attività svolte e i risultati raggiunti e a caricare la documentazione richiesta nell'apposito modulo del sistema informativo Bandi Online.

La rendicontazione dei PIP deve essere presentata tramite il sistema informativo Bandi Online:

- per i **percorsi a valere sul PNRR**: occorre rendicontare solo il servizio di formazione, in quanto il servizio di accompagnamento al lavoro si intende già assolto;
- per i **percorsi a valere sulle altre risorse**: occorre rendicontare distintamente il servizio di accompagnamento al lavoro e il servizio di formazione;
- **per tutte le tipologie di percorsi**: occorre rendicontare separatamente i servizi di sostegno per **allievi con disabilità**.

Come già esplicitato al paragrafo 7, si ribadisce che l'erogazione delle risorse che concorrono al target del PNRR è subordinata all'ottenimento di una *relevant certification*.

In caso di ottenimento di un attestato di competenze, il valore della dote è riparametrato sulla base delle frequenze effettive, come illustrato al paragrafo 9.

Documentazione per la rendicontazione dei servizi

La realizzazione del **servizio di accompagnamento al lavoro** è attestata dalla comunicazione obbligatoria di avviamento del rapporto di lavoro.

La rendicontazione del **servizio di formazione per i percorsi che non concorrono al target del PNRR** deve avvenire tramite:

- la registrazione delle ore di effettiva frequenza dell'apprendista, distinte per la formazione esterna e per la formazione interna. Nel caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro

nel sistema ordinario devono essere registrate sia le ore svolte in apprendistato sia le ore svolte nel percorso ordinario;

- la registrazione dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale del percorso nel sistema informativo SIUF.

La rendicontazione del **servizio di formazione per i percorsi che concorrono al target del PNRR** deve avvenire tramite:

- la registrazione delle ore di effettiva frequenza dell'apprendista, distinte per la formazione esterna e per la formazione interna. Nel caso di cessazione anticipata del contratto e di rientro nel sistema ordinario devono essere registrate sia le ore svolte in apprendistato sia le ore svolte nel percorso ordinario;
- la dimostrazione di acquisizione di una **relevant certification** nel sistema informativo SIUF, come indicato al paragrafo 7 "**Attestazioni delle relevant certification**".

Eventuali ulteriori elementi, che dovessero emergere come necessari ai fini dell'attuazione del sistema di gestione e controllo della misura l'investimento 1.4 Sistema duale e ai fini dell'implementazione del sistema informativo REGIS, saranno indicati con successive comunicazioni.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nei tempi previsti determina l'applicazione della **riparametrazione del contributo**, secondo le medesime regole descritte al precedente paragrafo 9. In particolare, il superamento dei termini si verifica:

- per i percorsi che non concorrono al target del PNRR: in caso di ammissione all'annualità successiva o all'esame finale oltre marzo 2024;
- per i percorsi che concorrono al target PNRR: in caso di ammissione all'annualità successiva o conseguimento del titolo di qualifica o diploma professionale o IFTS oltre marzo 2024.

In tali casistiche il contributo sarà rideterminato sulla base delle percentuali di frequenza sul monte ore del percorso annuale e delle ore di sostegno realizzate entro il termine del 31/03/2024.

La **rendicontazione dei servizi di sostegno per gli allievi con disabilità** deve avvenire tramite la registrazione delle ore di docenza di sostegno effettivamente erogate all'allievo. In caso di insuccesso formativo possono essere riconosciute le ore di sostegno realizzate entro la data del 31/03/2024.

Ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa di spesa deve essere **conservata in originale presso il soggetto esecutore che rendiconta**, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali, e deve essere riferita a voci di spesa ammesse, priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.) ed essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive.

L'Amministrazione regionale gestirà la verifica della rendicontazione in base alla documentazione presentata dal soggetto esecutore sulla piattaforma Bandi Online conformemente alle modalità previste dal presente Avviso. L'Amministrazione si riserva di chiedere **eventuali integrazioni documentali, a cui potrà seguire per una sola volta la richiesta di ulteriori integrazioni/chiarimenti**. Il termine entro cui rispondere è fissato per ciascuna richiesta in 15 giorni.

Non sono comunque previste integrazioni alla documentazione presentata mediante la procedura online in tutti casi in cui potrebbero esserne alterati i contenuti originali.

Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi

La rendicontazione dei servizi deve avvenire nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- **Servizio di accompagnamento al lavoro:** entro 90 giorni dalla richiesta di dote, cioè dall’invio della Dichiarazione Riassuntiva Unica;
- **Servizio di formazione** ed eventuali servizi di sostegno per allievi con disabilità **nei percorsi che non concorrono al target del PNRR**, secondo tempistiche differenziate in funzione dei diversi esiti del percorso:
 - riguardo agli apprendisti che sostengono l’esame finale, la rendicontazione del servizio di formazione, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, deve essere presentata entro 60 giorni dalla registrazione di ammissione all’esame tramite SIUF, tenuto conto del termine per sostenere l’esame del 31/03/2024;
 - con riferimento agli apprendisti che proseguono il percorso, la rendicontazione del servizio di formazione, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, deve essere presentata entro 60 giorni dalla registrazione di ammissione all’annualità successiva tramite SIUF, tenuto conto che l’ammissione dovrà essere valutata entro e non oltre la data ultima del 31/03/2024;
 - in caso di insuccesso formativo (mancata ammissione all’annualità successiva o all’esame finale o abbandono del percorso) la rendicontazione del servizio di formazione, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, deve essere presentata entro e non oltre la data del 31/05/2024.
- **Servizio di formazione** ed eventuali servizi di sostegno per allievi con disabilità **nei percorsi che concorrono al target del PNRR**, secondo tempistiche differenziate in funzione dei diversi esiti del percorso:
 - riguardo agli apprendisti che sostengono l’esame finale, la rendicontazione del servizio di formazione, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, deve essere presentata entro 60 giorni dalla registrazione, tramite SIUF, del giudizio di idoneità (superamento con esito positivo dell’esame e conseguimento del titolo di studio) o del giudizio di non idoneità (mancato superamento dell’esame e attestazione di competenza), tenuto conto del termine per sostenere l’esame del 31/03/2024;
 - con riferimento agli apprendisti che proseguono il percorso, la rendicontazione del servizio di formazione, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, deve essere presentata entro 60 giorni dalla deliberazione dell’ammissione all’annualità successiva da parte dell’*equipe* dei docenti formatori, tenuto conto che l’ammissione dovrà essere valutata entro e non oltre la data ultima del 31/03/2024;
 - in caso di insuccesso formativo (mancata ammissione all’annualità successiva/all’esame o abbandono del percorso) la rendicontazione del servizio di formazione, ed eventualmente dei servizi di sostegno per allievi con disabilità, deve essere presentata entro e non oltre la data del 31/05/2024.

Documentazione per la rendicontazione e la richiesta di liquidazione

Una volta rendicontati i servizi, sulla base della documentazione e delle tempistiche indicate ai precedenti paragrafi *“Documentazione per la rendicontazione dei servizi”* e *“Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi”* i soggetti esecutori possono presentare la domanda di liquidazione secondo le tempistiche riportate al successivo paragrafo *“Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione”*.

L’erogazione del contributo è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ammissibilità della spesa.

Ispezioni e controlli

Gli interventi saranno ritenuti ammissibili, previo svolgimento di attività di controllo e sulla base dei seguenti criteri:

- regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione nel rispetto dei precetti della normativa nazionale vigente;
- assenza di irregolarità gravi, quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento e riciclaggio.

Con riferimento agli **interventi finanziati dal PNRR**, saranno presi in considerazione anche i seguenti criteri di ammissibilità:

- conseguimento degli obiettivi, in termini di allievi formati e che hanno ottenuto un titolo o una certificazione in esito al percorso (*relevant certification*), in linea con i meccanismi di verifica previsti dagli “*Operational Arrangements*” sottoscritti tra l’Italia e la Commissione Europea il 22/12/2021;
- ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto, come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
- principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. DNSH);
- principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani.

Le attività di controllo riguarderanno anche gli oneri di cui al paragrafo 12.

In caso di accertate **irregolarità gravi**, quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento e riciclaggio, il **contributo sarà revocato**.

Ulteriori indicazioni sulle modalità e sui tempi di verifica saranno fornite con successivo provvedimento, una volta che sarà stato approvato il Si.Ge.Co relativo alla misura.

Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione

L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata sulla base della **domanda di liquidazione**, da trasmettere **entro 30 giorni dalla rendicontazione**.

Per i percorsi in apprendistato **finanziati da altre risorse** si applica la seguente tempistica:

- prima *tranche* relativa all’importo del servizio di accompagnamento al lavoro;
- saldo relativo all’importo del servizio di formazione e, se attivati, dei servizi di sostegno per allievi con disabilità.

Per i percorsi in apprendistato **finanziati dal PNRR** la domanda di liquidazione dovrà essere presentata esclusivamente ai fini dell’ottenimento del saldo relativo all’importo del servizio di formazione e, se attivati, dei servizi di sostegno per allievi con disabilità.

La tempistica di **liquidazione da parte di Regione Lombardia** è calcolata nel termine di **90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione**. In caso di controlli tale termine risulterà sospeso fino all’esito degli stessi.

Ai fini della liquidazione del contributo sarà verificata la regolarità contributiva del soggetto esecutore. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge 98/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis).

14. MODIFICHE DELL'AVVISO

È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestano carattere sostanziale e non incidano sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico stabilito dalla D.G.R. 6766/2022.

Le modifiche al presente Avviso saranno adottate con decreto del Dirigente *pro tempore* della Struttura Interventi per la filiera formativa della Direzione Generale Formazione e Lavoro.

Con il medesimo decreto, o con separati decreti recanti specifiche direttive, saranno indicati i termini e le modalità operative conseguenti alle modifiche, a cui i soggetti esecutori dovranno attenersi.

Le modifiche diventano esecutive dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sono comunicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia all'interno dell'apposita sezione dedicata al PNRR¹⁴ nonché sui canali istituzionali di Cruscotto Lavoro 2.0 www.cruscottoifl.it e Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

15. MODIFICHE/VARIAZIONI DELL'INTERVENTO

Le previsioni inerenti a milestone e target relativi al PNRR non possono essere oggetto di modifica.

Con riferimento alle modifiche delle linee di intervento finanziate dal presente Avviso, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 4 in relazione alla possibilità di incrementare la dotazione finanziaria.

Le modifiche ai singoli interventi erogati dai soggetti esecutori possono avvenire con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti al paragrafo 13.

16. RESPONSABILE DELL'AVVISO, ASSISTENZA E INFORMAZIONE

Il Responsabile del procedimento, per le finalità del presente Avviso, è la Dirigente *pro tempore* della Struttura Interventi per la filiera formativa, dott.ssa Valeria Marziali.

I soggetti esecutori che necessitino di informazioni tecniche relative al presente Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro: www.cruscottolavoro.servizirl.it.

Per problemi tecnici sul sistema informativo occorre scrivere esclusivamente a:

- bandi@regione.lombardia.it (BOL)
- assistenza-prode@ariaspa.it (SIUF)

oppure contattare il numero verde 800.131.151 (BOL).

¹⁴ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/occupazione-e-formazione-professionale/red-pnrr-investimento-sistema-duale-ifl/red-pnrr-investimento-sistema-duale-ifl>

17. TUTELA DELLA PRIVACY

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale della Direzione Generale Formazione e Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 è il Direttore Generale della Direzione Generale Formazione e Lavoro.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, tenendo conto del formato di cui all'Allegato 2 della Circolare MEF/RGS 21/2021 – Allegato E. I dati personali sono inoltre trattati secondo le disposizioni e per le finalità contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

L'Informativa sul trattamento dei dati è fornita all'**Allegato 8** al presente Avviso, di cui la persona dovrà prendere visione al momento della presa in carico.

18. MECCANISMI SANZIONATORI

Visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate sono effettuate da parte di competenti organi regionali e nazionali, istituiti secondo la normativa vigente.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere a ciascun soggetto esecutore ogni chiarimento o integrazione si rendessero necessari, ai quali essi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati.

Nel caso in cui gli organi preposti rilevassero gravi irregolarità nella realizzazione delle attività, Regione Lombardia si riserva di revocare il finanziamento qualora l'irregolarità rilevata non comporti già la decadenza di diritto delle stesse dal contributo assegnato.

Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento, si fa presente che:

- l'Amministrazione potrà procedere alla **revoca della dote** nei seguenti casi:
 - nel caso in cui verifichi che presso la sede del soggetto esecutore non sono presenti tutti i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti di accesso alla dote;
 - nel caso in cui accerti che la persona ha fornito al soggetto esecutore false dichiarazioni;
 - nel caso in cui rilevi dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare all'operatore un indebito vantaggio economico;
 - nel caso in cui il percorso proposto non abbia gli standard formativi e di servizio stabiliti;
 - più in generale, nel caso in cui si manifestino criticità che impediscano il conseguimento della milestone e il raggiungimento del numero di "*relevant certification*" emesse in relazione ai "percorsi individuali svolti";
- l'Amministrazione potrà procedere al **mancato riconoscimento degli importi** relativi ai servizi già erogati e/o al recupero degli importi già liquidati nei seguenti casi:
 - nel caso di difformità tra i documenti in originale, conservati presso il soggetto esecutore oppure acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione regionale, e i dati inviati attraverso il sistema informativo, che comporti l'impropria assegnazione della dote;

- nel caso di omessa esibizione del PIP e delle dichiarazioni di consenso ad apportare le modifiche del PIP con firma della persona e qualora accerti che il soggetto esecutore ha definito o modificato il percorso senza averlo condiviso con la persona;
 - nel caso di omessa esibizione della documentazione richiesta o di assenza oppure di non congruità degli elementi essenziali come prova dell'effettuazione dei servizi o del risultato raggiunto, anche a seguito del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa;
 - nel caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso il soggetto esecutore e i documenti inviati attraverso il sistema informativo, anche a seguito del termine previsto per adeguare la documentazione sul sistema informativo;
 - in caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi e dei divieti previsti dal presente Avviso;
 - in esito a verifiche da parte di Organismi di controllo regionali, nazionali e comunitari;
- l'Amministrazione potrà procedere a **provvedimenti in ordine all'accreditamento** nei seguenti casi:
 - nel caso in cui accerti che alla persona non è stata consegnata copia della documentazione prodotta nel corso della realizzazione del PIP;
 - nel caso in cui l'Istituzione formativa non acconsenta alle verifiche in loco;
 - nel caso in cui l'Istituzione formativa abbia richiesto alle persone, nell'ambito delle attività previste dalla dote, erogazioni di somme a qualsiasi titolo. L'Amministrazione procederà inoltre alla revoca della dote.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alle opportune segnalazioni alle Autorità Giudiziarie nel caso in cui le verifiche effettuate rilevino dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

Regione Lombardia effettuerà azioni di costante monitoraggio e analisi sull'avanzamento dell'attuazione del presente Avviso, sugli esiti dell'operato delle Istituzioni formative, e si riserva di fare delle analisi presso i beneficiari sulla soddisfazione dei percorsi frequentati.

19. POTERE SOSTITUTIVO

In caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione di quanto previsto nel presente Avviso, si applicano le procedure di intervento sostitutivo stabilite all'art. 12 del Decreto Legge 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione 108/2021, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro di competenza è quello di Milano.

21. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

22. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie (conformi o in carta libera) è possibile presentare domanda verbale o scritta agli Uffici competenti secondo il modulo di cui all'**Allegato 9**:

D.G. Formazione e Lavoro
Struttura Interventi per la filiera formativa
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

23. ALLEGATI

- Allegato 1 – Riepilogo
- Allegato 2 – Atto di Adesione Unico
- Allegato 3 – Domanda di partecipazione all'iniziativa
- Allegato 4 – PIP
- Allegato 5 – DRU
- Allegato 6 – Lettera accettazione PIP
- Allegato 7 – Richiesta di liquidazione
- Allegato 8 – Informativa privacy
- Allegato 9 – Modulo di richiesta accesso agli atti
- Allegato 10 – Scheda Informativa